

CONTROPROPOSTA DELLA FPCGIL DI ACCORDO INTEGRATIVO PER LA MOBILITA' .

Art.1

Il presente accordo ha validità esclusivamente in relazione alla procedura conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 e non produce effetti al di fuori dei casi previsti nei seguenti articoli. Restano pertanto ferme tutte le norme di cui all'accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario come disciplinate dall'accordo del 27 marzo 2007 che mantiene piena vigenza.

Art. 2.

Il personale delle sedi sopprimende-sezioni distaccate, Tribunali e Procure, uffici del Giudice di Pace - prima dell'assegnazione all'ufficio accorpante partecipa ad interpello distrettuale negli uffici giudiziari nell'ambito del circondario di riferimento e nei circondari del distretto o per le sedi appartenenti a circondari collocati entro la distanza di 80/100 km dalla sede dell'ufficio soppresso.

a) Al fine dell'attuazione dell'interpello distrettuale i Presidenti delle Corti d'appello e i procuratori generali convocano congiuntamente in via preliminare le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative su base regionale e provinciale

b) al personale che partecipa all'interpello di cui al punto a) si estendono gli effetti della norma prevista dal comma 4 accordo sulla mobilità del personale giudiziario art 13 (*“La decisione relativa alla copertura del posto è comunicata ai dipendenti che potrebbero essere destinatari del provvedimento, al fine di acquisire l'eventuale disponibilità. La disponibilità manifestata implica accettazione del provvedimento, ma ne lascia inalterata la natura, senza trasformarlo in trasferimento a domanda. In caso di disponibilità manifestate in numero superiore ai posti da coprire, troveranno applicazione, nei limiti di compatibilità, i criteri di preferenza previsti per i trasferimenti a domanda.”*)

c) Ultimate le procedure di interpello distrettuale come disposte ai punti a), b) e c) il personale che non risulti utile in graduatoria nell'ambito dei posti vacanti potrà fare istanza di assestamento presso uno degli uffici presenti nella sede del circondario al quale appartiene l'ufficio soppresso e avrà diritto ad entrare nell'organico di tale ufficio anche in posizione soprannumeraria riassorbibile con le successive vacanze.

Art. 3

La stessa previsione di cui all'art. 2 si applica in via analogica al personale degli uffici del Giudice di Pace soppressi che potrà essere assegnato a domanda presso uno degli uffici del circondario ove ha sede l'ufficio soppresso entrando a

far parte dell'organico dell'ufficio di assegnazione anche in posizione soprannumeraria riassorbibile con le successive vacanze.

Art. 4

In esito alle procedure di cui sopra nell'ambito di ogni circondario, di concerto con le OO.SS. territoriali e le altre Amministrazioni, si avviano interPELLI distrettuali su base provinciale intercompartimentali per consentire lo scambio da e con altre amministrazioni volto a consentire la collocazione territoriale più favorevole al personale perdente posto.

Art. 5

Il personale appartenente ad altre amministrazioni che operi in posizione di comando presso uffici del GdP e altri uffici soppressi può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria o scegliere di rientrare nell'amministrazione di appartenenza.

Art. 6

Esaurite le procedure di trasferimento del personale degli uffici soppressi l'Amministrazione procede immediatamente al bando dell'interpello nazionale per i posti vacanti nel rispetto dell'art. 2 Accordo sulla mobilità del personale giudiziario del 27 marzo 2007 con precedenza rispetto ai bandi per la mobilità dall'esterno da altre amministrazioni e alla revisione delle dotazioni organiche.

Art. 7

Il personale che risulti in distacco presso uno degli uffici soppressi per i motivi di cui alla legge 104/92, in quanto titolare dei benefici della legge per se stesso o per avvicinamento o ricongiungimento a familiare disabile con handicap grave certificato dalla commissione competente, ovvero che risulti in distacco per applicazione della norma di cui all'art 42 bis Decreto legislativo 26 marzo n.151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 potrà essere collocato a domanda negli organici di altro ufficio pubblico del comune ove ha sede l'ufficio soppresso disponibile allo scambio di personale con l'amministrazione giudiziaria, ovvero potrà partecipare agli interPELLI distrettuali al pari dei lavoratori titolari di posto nelle sedi sopprimende.

Art. 8

A seguito del perfezionamento di tutte le procedure summenzionate l'Amministrazione, di concerto con le OO.SS. procederà all'assestamento del personale degli uffici nell'ambito della stessa sede (per definizione di sede si veda accordo mobilità del 2007). A tal fine in via preliminare verranno tenuti tavoli di contrattazione distrettuali per individuare il fabbisogno degli assestamenti in ogni distretto e in ogni sede.

Art. 9

Ai lavoratori coinvolti nelle procedure di trasferimento a seguito della legge 14 settembre 2011 verrà assegnata un'indennità speciale: tale indennità verrà finanziata con i risparmi di gestione conseguenti alla riforma, da quantificare entro dicembre 2013, e che verranno assegnati in parte congrua al FUA per la copertura di tale indennità.